

## PROTOCOLLO DI INTESA PER L'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA

tra

La Dott.ssa **Giovanna Volo**, nella qualità di Assessore Regionale per la Salute della Regione Siciliana, che interviene nel presente atto in rappresentanza dell'Assessorato Regionale della Salute e, per l'effetto, domiciliato in Palermo, in Piazza Ottavio Ziino n. 24, da un lato;

e

Le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza del S.S.R., dall'altro, generalizzati nel documento che si allega al presente Protocollo;

### Premesso che

- il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*" prevede per le Pubbliche Amministrazioni la facoltà di instaurare rapporti di lavoro subordinati a tempo determinato nonché contratti di lavoro flessibili;
- il D.Lgs. del 25 maggio 2017, n. 75 - in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - ha previsto un rimedio legislativo per il superamento della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili e, dunque, del precariato nella pubblica amministrazione;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 il quale, durante il picco dell'emergenza pandemica, ha introdotto eccezionali misure di reclutamento e contrattualizzazione del personale sanitario e non sanitario tese a fronteggiare la pandemia;
- in particolare, la legislazione emergenziale che si è succeduta ed il compendio normativo a cui la Amministrazioni e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale hanno attinto al fine di potenziare i servizi ospedalieri e territoriali per fronteggiare il crescente livello del contagio da Covid-19;
- tali misure eccezionali hanno determinato una diffusa contrattualizzazione "*a tempo*" del personale del Servizio Sanitario regionale anche per le esigenze connesse alla pandemia;
- che, al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale medico e sanitario, infermieristico e socio sanitario, il legislatore nazionale ha introdotto l'art. 1, comma 268, lett. b. della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 il quale prevede che gli Enti del

*computabili siano esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato”;*

- **Richiamata** la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in materia di *“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”*, così come integrata dalla circolare n. 1/2018;
- **Visti** gli atti d’indirizzo di cui alle note prot. nn. 16867 del 23 marzo 2022 e 018122 del 30 marzo 2022 dell’Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, con cui sono state impartite alle Aziende del S.S.N. indicazioni operative e chiarimenti inerenti alle procedure di stabilizzazione;
- **Viste** le circolari dell’Assessorato regionale della Salute del 29.12.2022 prot. n. 57540 avente ad oggetto *“Personale impiegato durante l’emergenza Covid 19- Indicazioni operative”* e del 28.02.2023 prot. n. 14487, avente ad oggetto *“Legge di bilancio n. 4/2021, art. 1 comma 268 lett. b) e successive modifiche e integrazioni – Indicazioni”*, i contenuti, nella parte d’interesse, devono intendersi qui riconfermati;
- **Vista** la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022 n. 198) che, all’allegato 1, art. 4 stabilisce, che *“Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024. [...] All’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”. [...] Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60”;*
- **Considerato** che le disposizioni in esame introducono, dunque, talune novità rispetto alle originarie previsioni di cui all’art. 1, comma 268, lett. b) della legge n. 234/2021 ed, in estrema sintesi, viene esteso il periodo entro il quale si possono maturare i requisiti utili alla stabilizzazione del personale che ha prestato servizio durante l’emergenza Covid, nonché viene ampliata la platea dei destinatari dei processi di stabilizzazione, ricomprendendo, oltre al personale sanitario e socio sanitario, il personale amministrativo, reclutato anche con contratti flessibili e anche qualora non più in servizio, fermi restando, in ogni caso, i limiti di spesa di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legge n. 35/2019, convertito, con

Tutto ciò premesso,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### I.- Obiettivo

Le procedure dovranno essere rivolte alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'art.1, comma 268, della l. n. 234/2021, come modificata dal D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2023, al fine di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza pandemica da Covid-19.

### II.- Aziende del Servizio Sanitario destinatarie

I contenuti del presente Protocollo si applicano a tutte le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, all'IRCSS "Bonino Pulejo", all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

### III.- Personale destinatario e requisiti di ammissione

Ai sensi della vigente normativa e ferma restando l'applicazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, alle Aziende e a gli Enti destinatari del presente Protocollo di cui al punto che precede, dal primo luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, salvo diverse ed ulteriori disposizioni normative sopravvenute, è consentito assumere a tempo indeterminato:

- il personale, dirigenziale e non dirigenziale, sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio;
- il personale che abbia maturato o che maturerà al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

Tale processo di stabilizzazione dovrà avvenire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

### IV.- Indicazioni operative

Le Aziende, preliminarmente, devono aggiornare, entro i termini assegnati e nel rispetto delle relazioni sindacali, i rispettivi Piani di fabbisogno del personale in considerazione delle sopravvenute cessazioni di rapporti contrattuali, delle procedure di stabilizzazione *in itinere* nonché dei reclutamenti già perfezionatisi in applicazione di precedenti stabilizzazioni provvedendo - terminata tale attività - a trasmetterne l'esito all'Assessorato regionale della Salute.

Le procedure concorsuali avviate potranno essere definite solo in esito all'atto ricognitivo di cui al precedente periodo, fermo restando il rispetto del limite percentuale del 50% delle risorse assunzionali per garantire l'accesso dall'esterno alle aziende. A tale riguardo si assume quale

5d.) criterio tendenziale per l'area della dirigenza medica e medica veterinaria il 50% dei posti per disciplina e per l'area della dirigenza sanitaria il 50% dei posti per profilo professionale.  
Effettuato tale adempimento, le Aziende potranno avviare le procedure di stabilizzazione mediante adozione di avvisi di ricognizione aziendale del personale individuato al punto III, entro i termini già assegnati.

Tale procedura dovrà essere espletata in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale - opportunamente e periodicamente aggiornato, anche alla luce dell'attuazione delle misure previste dalla Missione 6 del PNRR, secondo le modalità sopra chiarite - e nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

### V. Criteri di priorità

Ferma restando l'applicazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le parti convengono di adottare i seguenti criteri di priorità:

- la precedenza è riconosciuta al personale reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica prioritariamente indetta dall'Azienda procedente - in subordine, da una azienda del S.S.R. e in via ulteriormente subordinata da altre aziende del S.S.N. - in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b) della Legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 198/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023;
- in subordine, la precedenza è riconosciuta al dipendente, in servizio, reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica che ha maturato i requisiti di legge anche con contratti di diversa tipologia purché sia prevalente il periodo maturato nel profilo professionale oggetto di stabilizzazione con contratto a tempo determinato;
- in ulteriore subordine, la precedenza è riconosciuta al personale reclutato con contratto di lavoro autonomo in cui parte dei periodi minimi di servizio necessari per la stabilizzazione siano stati svolti con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, previo espletamento di procedura selettiva;
- in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente - in subordine da azienda del S.S.R. ed in via ulteriormente subordinata da altre aziende del S.S.N. - e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica;
- in subordine, al personale con contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente - in subordine da azienda del S.S.R. ed in via ulteriormente subordinata da altre aziende del S.S.N. - previo espletamento di apposita procedura selettiva pubblica.

Restata ferma, la possibilità per le Aziende, nelle more del completamento dei percorsi di stabilizzazione, di garantire il mantenimento in servizio del personale ove ritenuto necessario, sulla base di idonea e preventiva ricognizione dei fabbisogni aziendali, anche per assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Per il restante personale escluso dalle procedure di stabilizzazione sopra citate e che abbia maturato almeno 6 mesi di servizio durante il periodo dell'emergenza, per come sopra individuato, le Aziende e gli Enti del S.S.R. sono autorizzate, ai sensi e per gli effetti della legge regionale del 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 10 e in coerenza alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 483 del 1997 a riconoscere un punteggio premiale nella valutazione curriculare sino ad un massimo di punti 4.

Qualora all'esito degli avvisi di ricognizione emergano posti disponibili inferiori al numero di personale avente diritto alla stabilizzazione, si avvierà una procedura di confronto tra l'Azienda e l'Assessorato regionale della Salute per individuare le soluzioni più idonee in coerenza al Piano del Fabbisogno Triennale del Personale e comunque entro i limiti del tetto di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ss.mm.ii.

Non è inquadrabile nella dirigenza il personale, reclutato con rapporti di lavoro autonomo, delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica e dell'assistente sociale (appartenente al ruolo socio sanitario) poiché tale dirigenza esercita necessariamente le funzioni di direzione e coordinamento relative alle attività della specifica area professionale e, diversamente della restante dirigenza del ruolo sanitario, ha corrispondenti profili di inquadramento nel comparto.

#### VI. - Norme finali

L'Assessorato e le Organizzazioni sindacali - che sottoscrivono il presente Protocollo - si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento dei processi di stabilizzazione, aggiornando il documento alla luce di eventuali e future disposizioni normative che potranno modificare in tutto o in parte l'ambito di applicazione del medesimo Protocollo.


Al fine di dare piena e uniforme esecuzione a quanto sopra concordato, le Aziende del S.S.R. dovranno attivare appositi tavoli aziendali di confronto sindacale.

Dall'attuazione del presente protocollo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione.

Letto, approvato e sottoscritto  
Palermo,

Per L'Assessore Regionale per la Salute:

(Dott.ssa Giovanna Volo)



Per le Organizzazioni Sindacali:

UIL FPL MEDICI *Fattori*  
CISL MEDICI *...*  
ANAO ASSONEA *...*  
CIMO *...*  
FAPGIL MEDICI *...*  
FASID *S. Scudile*  
FUM *...*

Protocollo n. 30047 del 23/05/2023 Oggetto: TRASMISSIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON LE OO  
SS PER L'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA. Origine: PARTENZA Destinataria, AI  
RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE ASP, A.O., AOUP E IRCCS BONINO PULEJO Si trasmette, la nota  
prot./Servizio 1/n.30047 datata 23/05/2023 di pari oggetto, unitamente al relativo allegato. Servizio 1  
"Personale del SSR - Dipendente e Convenzionato" - DPS

Da:

Per conto di:  
dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it <posta-

Inviato:

martedì 23 maggio 2023 12.46

A:

direzione.generale@pec.aspag.it, protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it,  
protocollo@pec.aspct.it, protocollo.generale@pec.asp.enna.it,  
direttore.generale@pec.asp.messina.it,  
direzionegenerale@pec.asppalermo.org,  
direzione.generale@pec.asp.rg.it, direzione.generale@pec.asp.sr.it,  
direzione.generale@pec.asptrapani.it, a.o.cannizzaro@pec.it,  
protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it, protocollo@pec-aopapardo.it,  
protocollo@pec.ospedalirunitipalermo.it, ospedalecivicopa@pec.it,  
protocollo@pec.policlinico.unict.it, protocollo@pec.polime.it,  
protocollo@cert.policlinico.pa.it,  
azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it

CC:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE PROTOCOLLO DI INTESA  
CON LE OO SS PER L'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA.  
[iride]1291676[/iride] [prot]2023/30047[/prot]

Allegati:

datiiride.xml;n.30047-23052023124348.pdf